SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università di Pavia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ministero della salute:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n. **242.**

Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la razionalizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il diritto d'asilo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni generali

1. Nel presente regolamento, si intende per:

a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

c) «RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettività».

Art. 2.

Sistemi informativi

1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attività previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono:

a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;

b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;

d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;

e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento;

f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della giustizia;

g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;

i) il casellario nazionale d'identità, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento

per le libertà civili e l'immigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno.

3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento.

4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere *g), h), l), m)*, e al comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo, per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo unico e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.

5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni dei dati identificativi dell'utente. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Ai fini del testo unico e del regolamento, ciascuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati con i soggetti del testo unico e del regolamento; della sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3.

Collegamenti telematici

1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.

2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 sono interconnessi tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti, per l'accesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, attraverso i servizi della RUPA e della rete internazionale della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilità tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.

3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.

4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui all'articolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi all'anagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Regole tecniche

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operatività dei collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle informazioni, all'utilizzo di strumenti in grado di assicurare la sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle modalità di abilitazione per l'accesso agli archivi.

Art. 5.

Accesso alle informazioni

1. Gli archivi informatizzati di cui all'articolo 2 sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'articolo 4.

2. Le modalità tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6.

Trasmissione dei dati e dei documenti

1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui all'articolo 4.

2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui all'articolo 2 sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana.

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo):

«2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

— Si riporta il testo dell'art. 15, legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«Art. 21 *(Determinazione dei flussi di ingresso)*. — 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolati, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-*bis*. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-*ter*. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'àmbito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.».

«Art. 22 *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)*. — 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo pos-

sibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'I.N.P.S. e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, n. 4, della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro):

«Art. 1 *(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro). — (Omissis)*.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:

(omissis);

4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;

(omissis).».

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».

— Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«Art. 41 *(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)*. — 1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'art. 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'art. 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'art. 7 del medesimo testo unico.».

— Il decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 33 *(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)*. — 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 6 della presente legge;

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.

Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera *a)*, nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere *b)* e *c)*, non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari):

«Art. 1 *(Legalizzazione di lavoro irregolare)*. — 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui

all'art. 5-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera *b)*, sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere *b)* e *c)*, non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

9-*bis*. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'art. 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

Note all'art. 3:

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, v. nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, v. nelle note all'art. 2.

04G0275

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 2004.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, quale rappresentante supplente delle regioni e delle province autonome.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» ed, in particolare l'art. 4 che istituisce presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio» e prevede, tra l'altro, che dello stesso faccia parte un rappresentante ed un membro supplente delle regioni e delle province autonome, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003, che prevede per ogni membro effettivo un membro supplente;

Vista la nota della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome n. 290/6CP1/ID, del 25 marzo 2004, con la quale viene designato il dott. Alfonso Facco, dirigente del settore rete carburanti e commercio su aree pubbliche della regione Piemonte;

Considerato che attualmente non risulta nominato il membro supplente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e che è necessario procedere a tale nomina;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. È nominato membro del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il dott. Alfonso Facco, quale rappresentante supplente delle regioni e delle province autonome.

Roma, 9 luglio 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

04A09079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Aretè a r.l.», in Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* primo comma, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il proprio decreto n. 15/2001 del 24 maggio 2001 con il quale veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Aretè a r.l.», con sede in Potenza alla via Di Giura n. 79, l'avv. Gianpaolo Magnante, residente in Potenza, con studio in corso XVIII Agosto n. 58;

Rilevato che il predetto, con lettera pervenuta in data 22 giugno 2004, ha rinunciato al suddetto incarico;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 maggio 2003;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545, primo comma, del codice civile;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Art. 1.

L'avv. Gianpaolo Magnante, nominato liquidatore della società cooperativa «Soc. coop Aretè a r.l.» di Potenza, con decreto n. 15/2001 del 24 maggio 2001, sostituito, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* primo

comma, del codice civile, dal dott. Dante Tirico, commercialista, residente in Rionero in Vulture (Potenza) alla via Oberdan n. 26.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott. Dante Tirico sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 2 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: MONTANARELLA

04A09115

DECRETO 2 settembre 2004.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento, in rappresentanza dell'INPS di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975, recante norme circa la composizione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 2001 con il quale è stata ricostituita la predetta Commissione per la provincia di Benevento;

Vista la nota raccomandata datata 3 agosto 2004 con la quale il direttore provinciale dell'A.T. di Benevento, dott. Giovanni Pacileo, chiede di partecipare alle sedute della citata commissione in rappresentanza dell'INPS di Benevento;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pacileo Giovanni, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 1° settembre 1940, partecipa in rappresentanza dell'INPS di Benevento, alle sedute della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Benevento, in sostituzione del dott. Cascinelli Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 settembre 2004

Il direttore regionale: APREA

04A09116

DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Adarte a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 aprile 2002 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Adarte a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Adarte a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Marco Franchini in data 21 gennaio 1992, tribunale di Bologna, BUSC n. 4216/257060.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09117

DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Rondine a r.l.», in Ozzano Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 25 febbraio 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Rondine a r.l.», con sede in Ozzano Emilia (Bologna);

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «La Rondine a r.l.», con sede in Ozzano Emilia (Bologna), costituita con rogito notaio dott.ssa Luciana Bignozzi in data 9 giugno 1997, tribunale di Bologna, BUSC n. 4507/279210.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09118

DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edigroup a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 20 dicembre 2002 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Edigroup a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Edigroup a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Piero Alvisi in data 4 novembre 1992, tribunale di Bologna, BUSC n. 4276/261764.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09119

DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Casa Mia piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 13 novembre 2001 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Casa Mia piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Casa Mia piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Mazzetti Stefano in data 3 febbraio 1999, tribunale di Bologna, BUSC n. 4600/285771.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09120

DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Sistema a r.l.», in Imola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 29 settembre 2003 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Progetto Sistema a r.l.», con sede in Imola (Bologna);

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Progetto Sistema a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Carlo Fiorentini in data 26 novembre 1992, tribunale di Bologna, BUSC n. 4271/261759.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09121

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mondo Verde», in Terralba.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La soc. coop. «Mondo Verde», con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Alfonso Venturi in data 20 aprile 1990, repertorio n. 17155, registro società n. 4339, tribunale di Oristano, BUSC n. 983/248994, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09122

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Kadossene», in Boroneddu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La soc. coop. «Kadossene», con sede in Boroneddu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 12 novembre 1997, repertorio n. 76931, registro società n. 2379, tribunale di Oristano, BUSC n. 1137/281397, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09123

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Gestione Ambientale - G.E.A.», in Seneghe.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Gestione Ambientale - G.E.A.» con sede in Seneghe (Oristano), costituita per rogito notaio dott.ssa Pierluisa Cabiddu in data 20 febbraio 1992, repertorio n. 7941, registro società n. 4797, tribunale di Oristano, BUSC n. 1039/259015, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09124

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Free Sound», in Paulilatino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Sociale Free Sound» con sede in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito notaio dott.ssa Benedetto Mura in data 30 luglio 1984, repertorio n. 68085, registro società n. 2657, tribunale di Oristano, BUSC n. 798/211335, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09125

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Domos Antigas», in Cuglieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Domos Antigas», con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 25 ottobre 2000, repertorio n. 180197, registro società n. 5275, tribunale di Oristano, BUSC n. 1278/294746, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09126

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fattoria del Mare», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Fattoria del Mare» con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 12 gennaio 1998, repertorio n. 168543, registro società n. 3278/98, tribunale di Oristano, BUSC n. 1142/281402, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09127

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Azzurra», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Azzurra», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi, in data 21 ottobre 1997, repertorio n. 76225, registro società n. 1218, tribunale di Oristano, BUSC n. 1132/281392, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09128

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Gonnostramatza», in Gonnostramatza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Edile Gonnostramatza», con sede in Gonnostramatza (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Fernando Lettera in data 27 luglio 1983, repertorio n. 24721, registro società n. 2490, tribunale di Oristano, BUSC n. 725/200864, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: USAI

04A09129

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile in base al quale, «Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile «Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli atti d'ufficio;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente ed eventuale cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici sottoelencate in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

denominazione: «Infor.Sud società cooperativa a r.l.»;

sede: Avellino - via Prolungamento via Imbimbo, 71 - c.a.p. 83100;

data costituzione: 28 marzo 1988;

notaio: dott. Vincenzo Giordano;

repertorio n. 32036;

codice fiscale: 01733520645;

R.E.A.: 101013;

numero posizione Ministero: 234702;

denominazione: «Cooperativa Cestai John Kennedy a r.l.»;

sede: Montoro Inferiore (Avellino) - via M. Pironti - c.a.p. 83025;

data costituzione: 28 settembre 1964;

notaio: dott. Pasquale Titomanlio;

repertorio n. 64666;

codice fiscale: non risulta dalla visura del registro imprese;

R.E.A.: 59865;

numero posizione Ministero: 91000;

denominazione: «Società cooperativa agricola di servizi collettivi Alto Calore a responsabilità limitata»;

sede: Montemarano (Avellino) Contrada Ponteromito - c.a.p. 83040;

data costituzione: 11 ottobre 1968;

notaio: dott. Renato Forte;

repertorio n. 5783;

codice fiscale: non risulta dalla visura del registro delle imprese;

R.E.A.: 65110;

numero posizione Ministero: 106555;

denominazione: «Radio M.B. Società cooperativa a r.l.»;

sede: Mugnano del Cardinale (Avellino) - via Roma - c.a.p. 83027;

data costituzione: 9 maggio 1978;

notaio: dott. Gaetano Bellofiore;

repertorio n. 43480;

codice fiscale: 00265230649;

R.E.A.: 75641;

numero posizione Ministero: 159402;

denominazione: «Valle Calore Tabacchi Soc. coop. a r.l.»;

sede: Venticano (Avellino) - via Appia n. 134 - c.a.p. 83030;

data costituzione: 31 maggio 1984;

notaio: dott. Antonio De Feo;

repertorio n. 43871;

codice fiscale: 01557680640;

R.E.A.: 91853;

numero posizione Ministero: 205425;

denominazione: «C.A.L.V.U. Cooperativa Autotrasportatori Lavoratori Valle Ufita società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;

sede: Grottaminarda (Avellino) - via Baronia, 31 - c.a.p. 83035;

data costituzione: 8 giugno 1975;

notaio: dott. A. Cannavale;

repertorio n. 4695;

codice fiscale: 00137700647;

R.E.A.: 71749;

numero posizione Ministero: 140118;

denominazione: «Società cooperativa Monte Terminio a r.l.»;
sede: Serino (Avellino) - via Sala Fontanelle, 138 - c.a.p. 83028;
data costituzione: 21 aprile 1986;
notaio: dott. F. Pastore;
repertorio n. 3305;
codice fiscale: 01649790647;
R.E.A.: 96086;
numero posizione Ministero: 219385;

denominazione: «San Martino soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.»;
sede: Mercogliano (Avellino) - via Nazionale Torrette, 114/A - c.a.p. 83010;
data costituzione: 13 ottobre 1988;
notaio: dott. Massimo Des Loges;
repertorio n. 42222;
codice fiscale: 01749110647;
R.E.A.: 101699;
numero posizione Ministero: 237117;

denominazione: «Agro-Colombicoltura Irpina società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;
sede: Avellino - via Carmine Barone, 16 - c.a.p. 83100;
data costituzione: 26 giugno 1987;
notaio: A. Gorruso;
repertorio n. 40430;
codice fiscale: 01703140648;
R.E.A.: 99167;
numero posizione Ministero: 228841;

denominazione: «Petruzzielli» s.r.l.;
sede: Pratola Serra (Avellino) - via Provinciale - c.a.p. 83039;
data costituzione: 7 settembre 1972;
notaio: dott. V. Giordano;
repertorio n. 3204;
codice fiscale: non risulta dalla visura del registro delle imprese;
R.E.A.: 68493;
numero posizione Ministero: 121864;

denominazione: «La Benemerita Società cooperativa edilizia a r.l.»;
sede: Avellino - via Madonna del Carmine, 38 - c.a.p. 83021;
data costituzione: 24 ottobre 1990;
notaio: dott. Massimo Des Loges;
repertorio n. 52723;
codice fiscale: 01816830648;
R.E.A.: 105940;
numero posizione Ministero: 250456;

denominazione: «La Torre - Società cooperativa a r.l.»;
sede: Summonte (Avellino) - via Varra, 55 - c.a.p. 83010;
data costituzione: 16 marzo 1990;
notaio: dott.ssa Concetta De Vitto;
repertorio n. 9;
codice fiscale: 01797250642;
R.E.A.: 104742;
numero posizione Ministero: 246952;

denominazione: «Cooperativa Ferro Cemento s.r.l.»;
sede: Montella (Avellino) - Piazza Bartoli - c.a.p. 83048;
data costituzione: 21 marzo 1983;
notaio: dott. L. Romano;
repertorio n. 1889;
codice fiscale: 01502970641;
R.E.A.: 89089;
numero posizione Ministero: 197574;

denominazione: «Cooperativa Verde Irpinia s.r.l.»;
sede: Lioni (Avellino) - via Ronca, 44 - c.a.p. 83047;
data costituzione: 20 dicembre 1982;
notaio: dott. L. Romano;
repertorio n. 1624;
codice fiscale: 00680880648;
R.E.A.: 88278;
numero posizione Ministero: 195196;

denominazione: «Co.L.E.B.» Società cooperativa a r.l.;
sede: Carife (Avellino) - Largo S. Anna - c.a.p. 83040;
data costituzione: 4 febbraio 1981;
notaio: dott.ssa Anna Lupi;
repertorio n. 1382;
codice fiscale: 00529510646;
R.E.A.: 79742;
numero posizione Ministero: 181299;

denominazione: «Nuova Irpinia - Società cooperativa a r.l.»;
sede: Roccabascerana (Avellino) - via Nazionale Miranda, 89 - c.a.p. 83016;
data costituzione: 1º marzo 1994;
notaio: dott.ssa Giovannina Tedeschi;
repertorio n. 26056;
codice fiscale: 01922000649;
R.E.A.: 112023;
numero posizione Ministero: 267454;

denominazione: «Tabacchi Sud - Società cooperativa a r.l.»;
sede: Melito Irpino (Avellino) - via Piazzetta del Tulipano, 7 - c.a.p. 83030;
data costituzione: 17 settembre 1983;
notaio: dott. A. De Feo;
repertorio n. 41688;
codice fiscale: 01518710643;
R.E.A.: 90054;
numero posizione Ministero: 201120;

denominazione: «Cooperativa di Prod. e Lavoro a r.l. Amedeus»;
sede: Atripalda (Avellino) - Strada Statale, 7/Bis Km. 85,350 - c.a.p. 83042;
data costituzione: 20 aprile 1994;
notaio: dott. Roberto Greco;
repertorio n. 2001;
codice fiscale: 01928740644;
R.E.A.: 112226;
numero posizione Ministero: 267567;

denominazione: «R.A.G. Società cooperativa di Prod. e Lavoro a r.l.»;
sede: Domicella (Avellino) - via Guglielmo Marconi, 86 - c.a.p. 83020;
data costituzione: 23 maggio 1986;
notaio: dott. M. Des Loges;
repertorio n. 31754;
codice fiscale: 01645430644;
R.E.A.: 95838;
numero posizione Ministero: 218494;

denominazione: «Nord-Sud Società cooperativa a r.l.»;
sede: Avellino - via Bellabona n. 109 - c.a.p. 83100;
data costituzione: 5 settembre 1986;
notaio: dott. E. Pesiri;
repertorio n. 10333;
codice fiscale: 01664190640;
R.E.A.: 96860;
numero posizione Ministero: 221809;

denominazione: «La Rinascita soc. coop. a r.l.»;
sede: Paternopoli (Avellino) - via Nazionale - c.a.p. 83052;
data costituzione: 9 maggio 1981;
notaio: dott.ssa Laura Romano;
repertorio n. 458;
codice fiscale: 00538600684;
R.E.A.: 84568;
numero posizione Ministero: 183394;

denominazione: «Futura soc. coop. a r.l.»;
sede: Avellino - via Raffaele Aversa, 29 - c.a.p. 83100;
data costituzione: 15 gennaio 1988;
notaio: dott. F. Pastore;
repertorio n. 6826;
codice fiscale: 01730570643;
R.E.A.: 100352;
numero posizione Ministero: 232121;

denominazione: «Liberia Rinascita - Società cooperativa a r.l.»;
sede: Avellino - via Guarini, 3/H - c.a.p. 83100;
data costituzione: 13 marzo 1976;
notaio: dott. Angelo Giannitti;
repertorio n. 48925;
codice fiscale: 00202910642;
R.E.A.: 73091;
numero posizione Ministero: 144458;

denominazione: «G.B. Agricola società cooperativa a r.l.»;
sede: Montoro Inferiore (Avellino) - via Nazionale - c.a.p. 83025;
data costituzione: 6 aprile 1990;
notaio: dott. Vincenzo Giordano;
repertorio n. 37881;
codice fiscale: 01797860648;
R.E.A.: 104831;
numero posizione Ministero: 247167;

denominazione: «Guglielmo Marconi società coop. a r.l.»;
sede: Avellino - via Tagliamento, 13 - c.a.p. 83100;
data costituzione: 3 agosto 1963;
notaio: dott. Domenico Sarno;
repertorio n. 14586;
codice fiscale: non risulta dalla visura del registro imprese;
R.E.A.: 61528;
numero posizione Ministero: 82660;

denominazione: «Cassiopea - Società cooperativa a r.l.»;
sede: Capriglia Irpina (Avellino) - via Breccelle, 2 - c.a.p. 83010;
data costituzione: 8 febbraio 1993;
notaio: dott. Francesco Pastore;
repertorio n. 21749;
codice fiscale: 01881740649;
R.E.A.: 110064;
numero posizione Ministero: 263686;

denominazione: «Co-Ser Cooperativa Serramentisti a r.l.»;

sede: Sperone (Avellino) - via Ferrovia, 88 - c.a.p. 83020;

data costituzione: 3 giugno 1977;

notaio: dott. Angelo Gorruso;

repertorio n. 26797;

codice fiscale: 00262070642;

R.E.A.: 75508;

numero posizione Ministero: 152945;

denominazione: Cooperativa edilizia «London House» a r.l.;

sede: Avellino - via F.lli Bisogno, 27/A - c.a.p. 83100;

data costituzione: 14 ottobre 1975;

notaio: dott. Nicola De Stefano;

repertorio n. 82744;

data omologazione: 15 ottobre 1975 - tribunale di Avellino;

n. registro società: 1698;

numero posizione Ministero: 141777;

denominazione: società cooperativa «Ittica Italia» a r.l.;

sede: Avellino - Rione Aversa, 5 - c.a.p. 83100;

data costituzione: 18 ottobre 1971;

notaio: dott. Alfonso Capasso;

data omologazione: 13 novembre 1971 - tribunale di Avellino;

n. registro società: 1249;

codice fiscale: 00096700646;

numero posizione Ministero: 116231;

denominazione: Produzione e lavoro «Dante Alighieri» soc. cooperativa a r.l.;

sede: Avellino - via Marconi, 13 - c.a.p. 83100;

data costituzione: 5 aprile 1965;

notaio: dott. Alfonso Capasso;

repertorio n. 5464;

data omologazione: 23 aprile 1965 - tribunale di Avellino;

n. registro società: 993;

numero posizione Ministero: 93148;

denominazione: «Frutta Sud» società cooperativa a r.l.;

sede: Biasaccia (Avellino) - via Cavallerizzo, 33;

data costituzione: 10 aprile 1973;

notaio: dott. Alfonso Capasso;

repertorio n. 17818;

data omologazione: 5 giugno 1973 - tribunale S. Angelo dei Lombardi (Avellino);

n. registro società: 187;

numero posizione Ministero: 131223;

denominazione: «Soc. coop. a r.l. Industriali ed artigiani conciari»;

sede: Solofra (Avellino) - via Felice de Stefano, 21-23;

data costituzione: 18 settembre 1969;

notaio: dott. Carmelo Fisichella;

data omologazione: 13 ottobre 1969 - tribunale di Avellino;

n. registro società: 1148;

codice fiscale: 00100220649;

numero posizione Ministero: 109515;

denominazione: «Biancospino - Società cooperativa a r.l.»;

sede: Avellino;

data costituzione: 3 agosto 1963;

notaio: dott. Domenico Sarno;

data omologazione: 3 settembre 1963 - tribunale di Avellino;

n. registro società: 884;

codice fiscale: 02318530645;

numero posizione Ministero: 82659.

Si avverte che entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 8 settembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A09130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 agosto 2004.

Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti, interconnesso con il terminale di Gnl sito in Panigaglia. (Deliberazione n. 142/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

l'art. 9, l'art. 15, comma 4 e l'art. 21, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la delibera dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03 e l'allegato codice di rete della società Snam Rete Gas (di seguito: Snam Rete Gas);

la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2003, n. 119/03 (di seguito: deliberazione n. 119/03);

il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).

Considerato che:

con la deliberazione n. 119/03, l'Autorità, in deroga alla previsione dell'art. 9 della deliberazione n. 137/02, ai sensi della quale il conferimento delle capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl è effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto, ha previsto che, fino al 30 settembre 2004, le allocazioni di capacità di trasporto nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia fossero effettuate dalla società Gnl Italia Spa che gestisce tale terminale, sulla base di appositi accordi con la Snam Rete Gas;

il provvedimento di cui al precedente alinea è funzionale a consentire l'ottimizzazione della gestione del predetto terminale, ottimizzazione altrimenti impedita dalle previsioni contenute nel capitolo 5, paragrafo 7) e nel capitolo 7 paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas; e che tali previsioni sono state giustificate da vincoli di gestione amministrativa della medesima Snam Rete Gas;

con lettera in data 21 luglio 2004 (prot. Autorità n. 16765) e lettera in data 3 agosto 2004 (prot. Autorità n. 17578), a seguito di esplicita richiesta da parte degli uffici dell'Autorità, la Snam Rete Gas ha dichiarato che ad oggi persistono i vincoli di gestione amministrativa della medesima società che hanno giustificato l'adozione della deliberazione n. 119/03.

Ritenuto che sia opportuno prorogare, per l'anno termico 2004-2005, l'efficacia delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03;

Delibera

di prorogare fino al 30 settembre 2005 le disposizioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia);

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 5 agosto 2004

Il presidente: ORTIS

04A09063

DELIBERAZIONE 5 agosto 2004.

Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale, avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 15 giugno 2004, n. 87/04. (Deliberazione n. 143/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dpe n. 244/01);

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, e in particolare l'art. 4;

la deliberazione 15 giugno 2004, n. 87/04 (di seguito: deliberazione n. 87/04).

Considerato che:

con la deliberazione n. 87/04, l'Autorità ha:

a) adottato nei confronti delle società Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in via Galvani n. 17/B - 47100 Forlì (di seguito:

Cons. Coop) e Con Energia S.p.a., con sede legale in viale Miramare, 18 — 71043 Manfredonia (Foggia) (di seguito: Con Energia), un ordine di cessazione della condotta lesiva degli utenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge n. 481/1995; ed

b) avviato nei confronti delle medesime società un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di provvedimenti dell'Autorità, in particolare dell'art. 2, della deliberazione 21 giugno 2001, n. 136/01, dell'art. 1 della deliberazione 23 dicembre 2002, n. 229/02, dell'art. 1 della deliberazione 24 marzo 2003, n. 24/03, dell'art. 1 della deliberazione 17 luglio 2003, n. 83/03;

ai sensi del punto 3 della deliberazione n. 87/04 è stato disposto che la Cons. Coop e la Con Energia producessero «entro 7 (sette) giorni dalla data di notificazione» del provvedimento alcuni documenti necessari sia per la verifica dell'adempimento dell'ordine di cessazione adottato, sia per le valutazioni necessarie ai fini dell'eventuale adozione della sanzione e della sua determinazione;

i documenti di cui al precedente alinea sono stati trasmessi dalle richiamate società con lettera in data 15 luglio 2004 (prot. Autorità n. 0116455 in data 19 luglio 2004), con la conseguenza che il termine fissato dalla deliberazione n. 87/04 per la conclusione dell'istruttoria formale non risulta più adeguato alle esigenze istruttorie.

Ritenuto necessario prorogare il termine per la conclusione dell'istruttoria formale al fine di consentire l'analisi dei documenti sopra richiamati;

Delibera:

1. Di prorogare al 30 settembre 2004 il termine per la conclusione dell'istruttoria formale avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2004, n. 87/04.

2. Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società:

a) Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede legale in via Galvani, 17/8 - 47100 Forlì;

b) Con Energia S.p.a., con sede legale in viale Miramare n. 18 - 71043 Manfredonia (Foggia).

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Castiglione Messer Marino (Chieti), piazza della Repubblica n. 1 - 66033 Castiglione Marino (Chieti), in persona del sindaco *pro-tempore.*

4. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.ener ia.it).

Milano, 5 agosto 2004

Il presidente: ORTIS

04A09064

DELIBERAZIONE 5 agosto 2004.

Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento. (Deliberazione n. 144/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: deliberazione n. 91/03);

il documento per la consultazione del 10 marzo 2004 recante «Disciplina del servizio di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento» (di seguito: documento per la consultazione 10 marzo 2004).

Considerato che:

nell'ambito del procedimento per l'integrazione e la modifica della deliberazione n. 137/02, con il documento per la consultazione 10 marzo 2004 l'Autorità ha tra l'altro proposto di introdurre una specifica disciplina delle modalità di accesso ed erogazione del servizio di trasporto al fine di assicurare un'adeguata tutela alle particolari esigenze relative ai punti di riconsegna che direttamente alimentano un nuovo impianto termoelettrico, definito come «nuovo punto di riconsegna a una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas o il punto di riconsegna esistente a una centrale termoelettrica nella quale il repowering avviene tramite la realizzazione di un ciclo combinato a gas», i quali, in fase di avviamento, presentano una marcata indeterminatezza del profilo di prelievo, nonché ai punti di entrata per l'avviamento dei nuovi contratti di importazione, i quali sono caratterizzati da uno sfasamento temporale tra disponibilità e utilizzo della capacità;

nelle risposte pervenute al documento per la consultazione 10 marzo 2004, pur essendo emerso un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le proposte dell'Autorità, sono state segnalate da molti operatori le seguenti esigenze:

a) estendere la tutela prospettata per i soli punti di riconsegna che alimentano nuovi impianti termoelettrici, anche a tutti i punti di riconsegna che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica, che presentano le medesime caratteristiche di indeterminatezza dei profili di prelievo in fase di avviamento;

b) definire una durata temporale maggiore del periodo di avviamento rispetto a quella proposta, al fine di considerare tra l'altro le specificità dell'avviamento degli impianti soggetti a repowering;

c) precisare che la disciplina proposta per i punti di entrata interconnessi con l'estero nel caso di avviamento di nuovi contratti d'importazione, da un lato, sia limitata all'ipotesi in cui la capacità di trasporto in tali punti sia disponibile a seguito di interventi di realizzazione e, dall'altro lato, sia estesa ai punti di entrata interconnessi con terminali di Gnl;

nel corso della consultazione è stato inoltre osservato che, un risultato analogo a quello perseguito con le proposte contenute nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, potrebbe essere più agevolmente conseguito mediante l'introduzione di una modifica del sistema tariffario la quale, oltre ad essere di semplice e immediata applicazione, consentirebbe all'utente del servizio di trasporto di conoscere in anticipo l'entità dell'incentivo tariffario; e che pertanto è stata proposta una modifica in tal senso della deliberazione n. 120/01, in luogo della deliberazione n. 137/02.

Ritenuto che sia opportuno, anche al fine di fornire incentivi allo sviluppo del sistema del gas:

in luogo della integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di trasporto proposta nel documento per la consultazione 10 marzo 2004, prevedere, a modifica dell'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto, di cui alla deliberazione n. 120/01, una riduzione dei corrispettivi unitari di capacità nei seguenti casi:

a) avviamento di nuovi punti di riconsegna e di potenziamento superiore al 10% della capacità di punti di riconsegna esistenti che alimentano impianti per la produzione di energia elettrica direttamente connessi alla rete di trasporto;

b) avviamento di contratti di importazione a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl;

definire, per i punti di riconsegna di cui alla lettera *a)*, il periodo di avviamento per una durata pari a nove mesi, durante il quale nei primi sei mesi il corrispettivo unitario di capacità viene ridotto in misura pari al 50% e nei successivi tre mesi in misura pari al 25%;

definire, per i punti di entrata di cui alla lettera *b)*, il periodo di avviamento per una durata pari a 16 mesi durante il quale, il corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata venga ridotto in misura pari al 50%;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001. n. 120/01:

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera *i)*, sono inserite le seguenti definizioni:

«*j)* periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto è il periodo di nove mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacità di un punto di riconsegna esistente;

k) periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl è il periodo di sedici mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata»;

b) all'art. 7, dopo il comma 7.5, sono inseriti i commi seguenti:

«7.5.1 Durante il periodo di avviamento di un punto di riconsegna che alimenta un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CR_2 come di seguito indicato:

a) nei primi sei mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 50%;

b) nei successivi tre mesi del periodo di avviamento per una percentuale pari al 25%.

7.5.2 Durante il periodo di avviamento di un punto di entrata interconnesso con l'estero o con terminali di Gnl, l'impresa di trasporto riduce il corrispettivo CP_e per una percentuale pari al 50%.

Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 5 agosto 2004

Il presidente: ORTIS

04A09065

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 6 settembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta del Comitato paritetico Università di Pavia - Consiglio nazionale ricerche di modifica dell'art. 44 dello statuto (Dipartimento) con previsione della possibilità di inserire, nella composizione del consiglio di dipartimento, una rappresentanza del personale della sezione di Istituto CNR che svolge attività di ricerca presso il dipartimento medesimo;

Vista la Convenzione quadro sottoscritta tra l'Università degli studi di Pavia ed il Consiglio nazionale delle ricerche, ed in particolare l'art. 6;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 15 e 16 dicembre 2003, relative all'approvazione della proposta di modifica di cui sopra;

Esperito il controllo di legittimità e di merito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la ministeriale prot. 2091 del 5 agosto 2004, con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alla modifica proposta;

Visto l'art. 82 dello statuto di autonomia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 44 dello statuto dell'Università degli studi di Pavia è modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2004/2005.

Pavia, 6 settembre 2004

Il rettore: SCHMID

ALLEGATO

Art. 44.

Il Dipartimento

Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

Fermi restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore ed il diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca, il dipartimento:

promuove e coordina l'attività di ricerca;

organizza o concorre alla organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

concorre allo svolgimento delle attività didattiche alle quali fornisce risorse umane, logistiche e strumentali, d'intesa con le facoltà ed i corsi di laurea e di laurea specialistica, le scuole di specializzazione e le altre strutture didattiche attivate;

esprime pareri ai consigli delle facoltà interessate in merito alla destinazione di posti in organico per professori di ruolo e ricercatori in discipline o aree scientifico-disciplinari afferenti al dipartimento. Esprime altresì pareri in merito alla chiamata dei professori di ruolo;

formula proposte alle facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;

formula inoltre al consiglio di amministrazione richieste di posti in organico di personale tecnico-amministrativo.

Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento è garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti o istituti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi.

Al dipartimento afferisce altresì il personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione.

Il dipartimento può essere articolato in sezioni secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa, e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia dovrà essere esercitata nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I dipartimenti possono stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.

Sono organi del dipartimento: il direttore e il consiglio.

direttore:

ha la rappresentanza del dipartimento;

convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;

promuove le attività del dipartimento;

vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

tiene i rapporti con gli Organi accademici;

esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo dello stesso a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. All'atto della nomina deve optare per il regime a tempo pieno.

Il direttore designa un vice direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento. Il vice direttore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo.

Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al dipartimento e dal segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.

Fanno inoltre parte del consiglio una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.

Alle sedute del consiglio di dipartimento partecipa altresì, con voto consultivo, sulla base di specifiche modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, una rappresentanza del personale della sezione dell'Istituto del Consiglio nazionale delle ricerche, che svolge attività di ricerca presso il dipartimento medesimo.

Il consiglio, nello svolgimento della sua attività, può delegare poteri alla giunta, ove questa venga istituita.

Il consiglio stabilisce la composizione della giunta.

Con il regolamento generale di Ateneo sono definite:

le procedure, le condizioni ed i requisiti richiesti per la costituzione dei dipartimenti tipici e atipici;

le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento;

l'entità delle rappresentanze nel consiglio e le modalità per la loro elezione;

le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne;

le modalità per l'esercizio del diritto di opzione dei professori e dei ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento;

i criteri per la eventuale gestione amministrativa comune a più dipartimenti;

le attribuzioni e le modalità organizzative relative alle attività assistenziali e di servizio svolte dal dipartimento.

04A09113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Fe.N.A.I.A.

Con decreto ministeriale 3 settembre 2004, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Federazione Nazionale Autonoma Artigiani Industria e Agricoltura - Fe.N.A.I.A., dell'istituto di patronato e di assistenza sociale Fe.N.A.I.A., che la predetta Federazione ha costituito con atto pubblico 24 gennaio 2002.

04A09078

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «S.C.A. (Servizi Contabili Amministrativi) - società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «S.C.A. (Servizi Contabili Amministrativi) - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Marra Egidio in data 26 luglio 1995 - rep. n. 38561, codice fiscale n. 01415910684 - B.U.S.C. n. 1439/271844, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* comma 2 del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A09114

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulidamor»

Estratto decreto n. 265 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SULIDAMOR, anche nella forma e confezione: 100 mg compresse, 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via E. Scaglione n. 27, cap 80145, codice fiscale 00272420639.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione:«100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 028705046 (in base 10), 0VD08Q (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Classe: «A - Nota 66»;

Prezzo: euro 2,90.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mipharm S.p.A. stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12 (produzione confezionamento e controllo); Farmaceutici Damor S.p.A. stabilimento sito in Napoli, via E. Scaglione n. 27 (confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio 153,7 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; sodio amido glicolato 35 mg; olio vegetale idrogenato 8 mg; sodio diottil solfosuccinato 1,5 mg; magnesio stearato 1 mg; idrossipropilcellulosa 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da iperpiressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È altresì approvata la modifica degli stampati della confezione già registrata: «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 028705022.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice A.I.C. n. 028705022, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A09022

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina»

Estratto decreto n. 268 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: MESALAZINA, nelle forme e confezioni : «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse, «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse, «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose, «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose, «500 mg supposte» 20 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: D.N.P. Dietetic Nutritional Products S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Francesco Petrarca n. 22, cap 20123, Italia, codice fiscale n. 11827030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 035386010/G (in base 10), 11RWNU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

classe: «A»;

prezzo: € 16,00;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15.

Composizione: 1 compressa gastroresistente.

Principio attivo: mesalazina 400 mg.

Eccipienti: maltodestrina 64 mg; povidone 20 mg; sodio laurisolfato 4 mg; sodio amido glicolato 32 mg; talco 10 mg; magnesio stearato 8 mg; eudragit FS30D 15 mg; sodio idrossido 0,2 mg; trietilcitrato 0,75 mg; ossido di ferro rosso 2,5 mg; ossido di ferro giallo 0,42 mg; talco 7,5 mg; polietilenglicole 6000 1,6 mg; titanio biossido 2,5 mg.

Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse.

A.I.C. n. 035386022/G (in base 10), 11RWP6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Classe: «A».

Prezzo: € 14,50.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15.

Composizione: 1 compressa gastroresistente.

Principio attivo: mesalazina 800 mg.

Eccipienti: maltodestrina 128 mg; povidone 40 mg; sodio laurisolfato 8 mg; sodio amido glicolato 64 mg; talco 20 mg; magnesio stearato 16 mg; eudragit FS30D 24 mg; sodio idrossido 0,32 mg; trietilcitrato 1,2 mg; ossido di ferro rosso 4 mg; ossido di ferro giallo 0,67 mg; talco 12 mg; polietilenglicole 6000 2,4 mg; titanio biossido 4 mg.

Confezione: «4 G/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose.

A.I.C. n. 035386034/G (in base 10), 11RWPL (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione rettale.

Classe: «A».

Prezzo: € 43,00.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15.

Composizione: 1 contenitore monodose.

Principio attivo: mesalazina 4 g.

Eccipienti: gomma adragante 0,25 g; xanthan gum 0,75 g; disodio edetato 0,1 g; sodio metabisolfito 0,468 g; sodio benzoato 0,1 g; sodio acetato 0,41 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose.

A.I.C. n. 035386046/G (in base 10), 11RWPY (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione rettale.

Classe: «A».

Prezzo: € 28,00.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15.

Composizione: 1 contenitore monodose.

Principio attivo: mesalazina 2 g.

Eccipienti: gomma adragante 0,125 g; xanthan gum 0,375 g; disodio edetato 0,05 g; sodio metabisolfito 0,234 g; sodio benzoato 0,05 g; sodio acetato 0,205 g; acqua depurata quanto basta a 50 ml.

Confezione: «500 mg supposte» 20 supposte.

A.I.C. n. 035386059/G (in base 10), 11RWQC (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Classe: «A».

Prezzo: € 19,00.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello, 15.

Composizione: 1 supposta 500 mg.

Principio attivo: mesalazina 500 mg.

Eccipiente: gliceridi semisintetici 1700 mg.

Indicazioni terapeutiche:

mesalazina D.N.P. compresse gastroresistenti: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive;

mesalazina D.N.P. sospensione rettale: colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive;

mesalazina D.N.P. supposte: colite ulcerosa nella localizzazione a livello rettale; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle redicive.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034462, relativo al farmaco «Mesalazina Dorom» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09017

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ziclopid»

Estratto decreto n. 320 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZICLOPID, nella forma e confezione: «250 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Chimico Internazionale dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria, 1240, cap 00138, codice fiscale 00399680586.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «250 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035169010 (in base 10), 11K8RL (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Classe: «A - Nota: 09»;

Prezzo: Euro 5,40;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N Savio S.r.l. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Ticlopidina cloridrato 250 mg;

Eccipienti: Cellulosa microcristallina 20,0 mg, amido 20,0 mg, metilcellulosa 10,0 mg, silice precipitata 1,0 mg, magnesio stearato 3,0 mg, titanio biossido (E 171) 2,0 mg, gomma arabica 3,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: La ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aortocoronarici, nella circolazione extra-corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice AIC 025602, relativo al farmaco «Klodin» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss»

Estratto decreto n. 306 del 21 giugno 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TERAFLUSS, rilasciata alla società Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, cap 35100, Italia, codice fiscale n. 01411710211, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «2 mg compresse» 10 compresse divisibili (codice A.I.C. n. 035046010 A.I.C. n. 035046034).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046034 (in base 10), 11FJNL (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 10,57;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello n. 15.

Composizione: 1 compressa divisibile.

Principio attivo: Terazosina cloridrato 2,374 mg.

Eccipienti: Lattosio 127 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,126 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di Terazosina sono indicate per:

il trattamento dell'ipertensione da lieve a moderata;

il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da iperplasia prostatica benigna (IPB).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 035046010 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norcuron»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 797 del 4 agosto 2004

Titolare A.I.C.: N.V. ORGANON, con sede legale e domicilio fiscale in OSS, Kloosterstraat, 6, CAP 5349 AB, Olanda (NL);

Medicinale: NORCURON;

Variazione AIC: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026566024 - «4mg/1ml polvere e solkvente per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 1ml varia a: «4mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026566048 - «10 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale varia a: «10 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «4 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 1ml» (A.I.C. n. 026566024), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A09018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalcrom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 799 del 4 agosto 2004

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma (RM), via Pontina 5 Km 29, cap. 00040, Italia, codice fiscale 01328640592.

Medicinale: NALCROM.

Variazione AIC: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024861015 - 20 capsule 100 mg varia a: «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

A.I.C. n. 0243861039 - 12 bustine granulato 250 mg varia a : «250 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine.

A.I.C. n. 0243861041 - 6 bustine 500 mg varia a: «500 mg granulato per soluzione orale» 6 bustine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mnesis»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 802 del 4 agosto 2004

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini, 129, cap. 00100, Italia, codice fiscale 01751900877.

Medicinale: MNESIS.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027586015 - 30 compresse 45 mg varia a : «45 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09020

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumovax»

Estratto provvedimento UPC/II/1577 del 3 settembre 2004

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni:

034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933022/M - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933046/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;

034933059/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;

034933061/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/W005 e W6.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: implementazione di un saggio di risonanza magnetica nucleare insieme con un saggio per le specifiche di rilascio e modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumopur»

Estratto provvedimento UPC/II/1578 del 3 settembre 2004

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Confezioni:

035180013/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;

035180025/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;

035180037/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0400/001/W006 e W7.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: implementazione di un saggio di risonanza magnetica nucleare insieme con un saggio per le specifiche di rilascio e modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muse»

Estratto di variazione AIC/UPC 2596 del 3 settembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

Specialità medicinale: MUSE.

Confezione:

A.I.C. n. 034376018/M - 1 inserto transuretrale 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376020/M - 3 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376032/M - 6 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376044/M - 1 inserto transuretrale 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376057/M - 3 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376069/M - 6 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376071/M - 1 inserto transuretrale 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376083/M - 3 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376095/M - 6 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376107/M - 1 inserto transuretrale 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376119/M - 3 inserti transuretrali 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376121/M - 6 inserti transuretrali 1000 mcg in buste.

È ora trasferita alla società: Meda A.B., con sede in c/o Meda AB Box 906, 170 09 Solna Stoccolma, Svezia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09076

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di Binetto

La giunta della regione Puglia con atto n. 1111 del 4 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, il Piano regolatore generale del comune di Binetto di cui alle delibere di consiglio comunale n. 24/99, n. 19/2003 e n. 28/2003.

04A09174

Approvazione del recupero funzionale della Masseria Sava, da destinare a struttura ricettiva del comune di Santeramo in Colle.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1276 del 4 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale della Masseria Sava da destinare a struttura ricettiva nella tipologia di affittacamere, adottato dal Commissario straordinario del comune di Santeramo in Colle (Bari) con delibera n. 18 del 27 maggio 2002, in variante al Piano regolatore generale vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98.

04A09175

Approvazione definitiva della variante al Piano regolatore generale di assestamento, su supporto aerofotogrammetrico, del comune di Specchia.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1272 del 4 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Piano regolatore generale di assestamento su supporto aerofotogrammetrico, adottata dal comune di Specchia con le delibere di consiglio comunale n. 59/2001, n. 21/2002 e n. 4/2004.

04A09176

Approvazione definitiva della variante al Piano regolatore generale per l'individuazione della zona A3, adottata dal comune di Corato.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1271 del 4 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Piano regolatore generale per l'individuazione della zona A3, adottata dal comune di Corato con le delibere di consiglio comunale n. 3/1997, n. 28 e n. 50 del 1998 e n. 15/2004.

04A09177

Approvazione della variante al Piano regolatore generale, Capo II «Norme igieniche», del regolamento edilizio comunale, adottata dal comune di Lucera.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1285 del 4 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Piano regolatore generale per gli articoli 28-33-34-35, Capo II «Norme igieniche» del regolamento edilizio comunale, adottata dal comune di Lucera con delibere di consiglio comunale n. 5 e n. 41 del 2003.

04A09178

Approvazione della variante al Piano regolatore generale per la destinazione della zona D3 nell'ambito del P.I.P., adottata dal comune di Mola di Bari.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1286 del 4 agosto 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Piano regolatore generale per la destinazione della zona D3 nell'ambito del P.I.P., adottata dal comune di Mola di Bari, con delibera di consiglio comunale n. 11 del 27 marzo 2000.

04A09179

Rinvio al comune di Monopoli degli atti del Programma integrato d'intervento, in variante al Piano regolatore generale.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1351 del 31 agosto 2004, ha rinviato al comune di Monopoli, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80, gli atti del Programma integrato d'intervento - in variante al P.R.G., non risultando gli stessi meritevoli di approvazione.

04A09112

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese di seguito elencate hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio d'identificazione per metalli preziosi a loro assegnato in concessione:

Marchio	Impresa	Sede	Numero punzoni
329NA	Ciro Schiavo dei f.lli G.T. e M. Schiavo & C. snc	Torre del Greco	3
455NA	Ametista Giovanni	Torre del Greco	3
521NA	Luigi Marrazzo	Torre del Greco	1
571NA	Gennaro Borriello srl	Torre del Greco	1
648NA	Pasquale Cafiero	Napoli	2
661NA	Vincenzo Magliulo	Torre del Greco	3
735NA	Cuomo Giovanni	Napoli	1
863NA	Comero International srl	Napoli	2

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

04A09077

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401220/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.